



Comune di Castagnaro
Regione del Veneto
Provincia di Verona

Regolamento Comunale di polizia rurale

approvazione - DCC. N° 37 DEL 28/11/2022

Giugno 2022





REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ	5
Articolo 1 Limiti del regolamento	5
Articolo 2 Oggetto del servizio di polizia rurale.....	5
Articolo 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale.....	5
Articolo 4 Ordinanze	5
CAPO II - NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI.....	6
Articolo 5 Passaggio sui fondi di proprietà privata	6
Articolo 6 Passaggio su fondi comunali.....	6
Articolo 7 Sentieri panoramici.....	6
Articolo 8 Appropriazione di prodotti	6
Articolo 9 Sciami di api	7
CAPO III - PASCOLO - CACCIA - PESCA	8
Articolo 10 Pascolo degli animali.....	8
Articolo 11 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati.....	8
Articolo 12 Sanzioni per pascolo abusivo	8
Articolo 13 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie	9
Articolo 14 Pascolo in ore notturne	9
Articolo 15 Bestiame trovato incustodito.....	9
Articolo 16 Esercizio di caccia e pesca.....	9
CAPO IV - CASE COLONICHE.....	10
Articolo 17 Costruzione di case coloniche	10
Articolo 18 Igiene delle case coloniche.....	10
Articolo 19 Prevenzioni antincendio	10
Articolo 20 Depositi di esplosivi e infiammabili	10
Articolo 21 Incameramento delle acque piovane	10
Articolo 22 Latrine.....	10
Articolo 23 Stalle.....	10
Articolo 24 Concimaie e pozzi neri	10
Articolo 25 Cani da guardia di edifici rurali.....	11
CAPO V - NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	12



Articolo 26	Trattamento degli animali	12
Articolo 27	Malattie del bestiame	12
Articolo 28	Misure di protezione degli animali utili all'agricoltura , degli animali selvatici e dei pesci	12
CAPO VI - IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE MALATTIE DELLE PIANTE		
Articolo 29	Difesa contro le malattie delle piante	13
Articolo 30	Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei	14
Articolo 31	Contenitori di antiparassitari	14
Articolo 32	Residui di coltivazione	14
Articolo 33	Terreni ingerbiditi e vigneti incolti	14
CAPITOLO VII – STRADE ED ACQUE		
Articolo 34	Transito di mezzi cingolati e meccanici in genere	16
Articolo 35	Strade vicinali ed interpoderali	16
Articolo 36	Libero deflusso delle acque	16
Articolo 37	Distanze per fossi, canali e alberi	16
Articolo 38	Regimazione delle acque	17
Articolo 39	Spurgo di fossi e canali	17
Articolo 40	Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde	17
Articolo 41	Canali ed opere consortili	18
Articolo 42	Disciplina degli scarichi	18
CAPITOLO VIII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI		
Articolo 43	Colture agrarie - Limitazioni	19
Articolo 44	Accensione fuochi	19
CAPITOLO IX - CONTROLLI E SANZIONI		
Articolo 45	Violazioni e sanzioni	20
Articolo 46	Ripristino ed esecuzione d'ufficio	20
Articolo 47	Omissione di ottemperanza	20
CAPITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Articolo 48	Entrata in vigore	21
Articolo 49	Deroga	21
Articolo 50	Norme generali	21



CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ

Articolo 1 Limiti del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale **facente** parte della zona rurale (**agricola**).

Articolo 2 Oggetto del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di **assicurare**, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra **disposizione** che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Articolo 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette **dipendenze** del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali e agenti di P.G. a norma delle **disposizioni** vigenti.

Articolo 4 Ordinanze

1. Le ordinanze emanate dal Comune in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le **indicazioni** delle persone a cui sono indirizzate, il preciso **oggetto** per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le **disposizioni** legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le **sanzioni** a carico degli inadempienti.



CAPO II - NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Articolo 5 Passaggio sui fondi di proprietà privata

1. E' **proibito** entrare o passare **abusivamente attraverso** i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.
2. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù **legittimamente** acquistata o in forza di un permesso temporaneo del **proprietario**, debbono evitare con ogni cura di **provocare** danni ai **raccolti pendenti**, agli alberi, alle siepi ed a **qualunque** altra parte dei fondi stessi. In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve **cedere** la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla **servitù**, o dal permesso temporaneo. Il proprietario, in casi speciali, **estende** in iscritto il permesso temporaneo, di **passaggio** sui propri fondi, **affinché** chi **usufruisce** dello stesso possa **presentarlo** ad ogni richiesta degli agenti di polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia **costantemente presente** sul posto, non occorre il **permesso** in iscritto.
3. L'**esercizio** della caccia e **della** pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in **materia**.

Articolo 6 Passaggio su fondi comunali

1. E' vietato il **passaggio** sui terreni comunali senza **autorizzazione**. Chi avesse il **permesso** di **attraversare** i terreni comunali, è tenuto ad **osservare** le norme per il **passaggio** sui terreni privati **dettate** nell'**articolo precedente**.
2. E' **vietato** in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure **vietato** il rinnovamento di siepi lungo i fondi **privati** ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere **previamente** ottenuto l'**autorizzazione**.

Articolo 7 Sentieri panoramici

1. La **definizione** e la **realizzazione** di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma **organizzata**, in **gruppi** o singolarmente, deve **preventivamente** essere **autorizzata** in forma scritta dall'ufficio competente. Il **passaggio** di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente **autorizzato** per iscritto dall'**avente** diritto. Il **passaggio** di tali sentieri in fondi comunali deve essere **preventivamente** autorizzato dall'ufficio competente. I turisti in forma organizzata **potranno** essere **soggetti** a sanzioni qualora danneggino colture o **proprietà** limitrofe ai sentieri. E' vietato loro contribuire ad ogni forma di inquinamento **acustico** e **ambientale**.

Articolo 8 Appropriazione di prodotti

1. Con richiamo all'art. 626, n. 3 del Codice **Penale**, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati **interamente** del **raccolto**. Il permesso deve risultare da atto scritto, da presentare ad ogni **richiesta** degli agenti di polizia. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente **presente** sul posto, non occorre il permesso in iscritto.



2. I frutti caduti dalle piante, anche se su terreni confinanti o su strade soggette al pubblico transito, appartengono al **proprietario** delle piante stesse e nessuno può **impossessarsene** senza il suo esplicito permesso.
3. E' vietato recuperare le noci e le **nocciole** dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita **autorizzazione** del **proprietario** del terreno sul quale si sono depositate.
4. E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'aveute diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità **mediante** apposizione, sul limite della sua **proprietà**, di cartelli richiamanti tale **divieto** in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.
5. Gli agenti di polizia giudiziaria, ove siano **emanate** le regole di vendemmia o di raccolto di certi prodotti, possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole.
6. Gli agenti di polizia municipale, incaricati **dell'applicazione** del regolamento di **polizia** rurale, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato e che trovansi nelle condizioni indicate dagli artt. 707, 708 del Codice Penale e che siano state **sorprese** in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri **prodotti** della terra di cui non siano in grado di giustificare la **provenienza**.

Articolo 9 Sciami di api

1. Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di **eventuali** danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.
2. Con richiamo alle disposizioni dell'**articolo** 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno **essere** raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il **proprietario** degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia **cessato** durante due giorni di inseguirli.



CAPO III - PASCOLO - CACCIA - PESCA

Articolo 10 Pascolo degli animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero **sufficiente** in modo da **impedire** che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai **passanti**.
2. Nessuno può **condurre animali**, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca **dell'anno**, senza essere muniti di permesso scritto dal conduttore del fondo. Il **permesso** dovrà essere **esibito** ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il **conduttore** del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto (art. 636 del Codice Penale).
3. I pastori e caprai **dovranno**, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi **destinati** al pascolo stesso e dovranno pernottare **possibilmente** nei locali colonici **annessi**.
4. I conduttori di mandrie **transitanti**, prima di entrare nel territorio comunale con il bestiame, **devono** denunciare il loro arrivo all'Ufficio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale **competente** per territorio.
5. I **proprietari** ed i conduttori di **mandrie** e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le **prescrizioni d'igiene** e di ogni altro **provvedimento** emanato dalle Autorità **competenti** in materia.
6. E' vietato il pascolo del bestiame nelle colture soggette a trattamenti **antiparassitari** di 1° e 2° classe.
7. I **greggi** e le mandrie non **possono** sostare lungo le strade ' e devono essere segnalate a distanza **opportuna**. Di notte devono essere precedute e seguite da persona con **fanale** rosso.

Articolo 11 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

1. E' vietato condurre animali a **pascolare** nei fondi comunali, anche se **concessi** in uso alla generalità, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal **Consiglio Comunale** e **subordinatamente** all'**osservanza** del **relativo regolamento** per il godimento degli usi civili e delle leggi forestali.
2. Anche l'esercizio del **pascolo** sui fondi privati vincolati è soggetto all'**osservanza** delle leggi **forestali**
3. Con richiamo all'art. 2052 del **Codice Civile** ed all'art. 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al **pascolo**, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza il **necessario** numero di custodi adulti e idonei, almeno uno ogni 30 capi di **bestiame** grosso e 50 di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che **possono** adombrare gli animali e mettere così in **pericolo** le persone.

Articolo 12 Sanzioni per pascolo abusivo

1. Ferme restando le **disposizioni** di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice civile, il **proprietario** del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso **pubblico** o su **terreno** privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.



Articolo 13 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

1. Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel **percorrere** le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie **dovranno** aver cura di **impedire** sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non **occupare** spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
2. Nelle vie e **piazze** degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Articolo 14 Pascolo in ore notturne

1. Nelle ore **notturne** il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Articolo 15 Bestiame trovato incustodito.

1. bestiame sorpreso senza custodia a pascolare **abusivamente** sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà **sequestrato e trattenuto** in **custodia** fino a quando non sia stato rintracciato il **proprietario**, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza della autorità giudiziaria per assicurare il **risarcimento** del danno patito dall'ente o dai privati.

Articolo 16 Esercizio di caccia e pesca.

1. L'**esercizio** della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e **regolamenti** speciali.
2. Non è consentito **cacciare** o pescare senza le licenze **prescritte**.
3. Per la caccia **valgono**, oltre le norme emanate con leggi e **regolamenti** regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione **provinciale**.



CAPO IV - CASE COLONICHE

Articolo 17 Costruzione di case coloniche

1. Per la costruzione, l'ampliamento o la **ristrutturazione** di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le **previste** dagli strumenti urbanistici e dal **regolamento edilizio** vigenti in **questo Comune**.
2. Le case coloniche e le loro attinenze, **situate** in prossimità delle strade, **devono** essere munite di gronda anche in senso **verticale** e l'acqua piovana **incanalata possibilmente** in corsi d'acqua **corrente** in modo da evitare danno alle strade.

Articolo 18 Igiene delle case coloniche

1. Le case coloniche devono essere tenute in **costante** stato di pulizia e **devono** essere munite di scale fisse.
2. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le **concimaie** debbono essere **costruiti** in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.
3. E' vietato di lasciare giacente la **spazzatura** in **prossimità** dell'abitazione.

Articolo 19 Prevenzioni antincendio

1. I fienili debbono essere posti a non meno di mt. 10,00 di distanza dalle case coloniche.

Articolo 20 Depositi di esplosivi e infiammabili

1. **Dovendosi** costruire o gestire **depositi** o magazzini per la **conservazione** di sostanze esplodenti ed **infiammabili** da usarsi per lavori agricoli, l'**interessato** dovrà sottostare alle disposizioni che **disciplinano** la speciale materia.

Articolo 21 Incameramento delle acque piovane

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali **devono** avere un **adeguato** pendio **regolato** in modo da **provocare** il **completo** e rapido **allontanamento** delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso **domestico**, **proveniente** dai pozzi, cisterne, ecc.

Articolo 22 Latrine

1. E' vietato causare stillicidio di **liquami** e di **colaticci**, costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel **regolamento** locale d'igiene e sanità.
2. Sono vietate le latrine, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Articolo 23 Stalle

1. Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di **apposita** concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e **seguenti** del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Articolo 24 Concimaie e pozzi neri

1. Il letame dovrà essere raccolto in **concimaie**, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.



2. Per il trasporto del letame e lo **spurgo** dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale d'igiene:
 - a) il **letame** potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purché sia **contenuto** nei carri in modo da **escludere** ogni **dispersione**. Nelle ore **diurne** i carichi di letame percorrendo l'abitato **devono essere** coperti da **tendoni**;
 - b) i pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore **notturne**, dopo la chiusura dei pubblici esercizi. Il **trasporto del cessino attraverso** l'abitato sarà pure **effettuato** nelle ore **notturne** ed in modo da evitare **spandimento** sulle strade.
3. Per la lotta contro le mosche è fatto **obbligo eseguire** i trattamenti di **disinfestazione** sulle concimaie, previsti da specifiche **ordinanze**.

Articolo 25 - Cani da guardia di edifici rurali

1. I cani da guardia alle case rurali, sprovviste di **recinzione**, dovranno essere legati a catena scorrevole su un filo teso in modo che essi possano godere della **necessaria** possibilità di movimento e di **abbeverarsi**.



CAPO V - NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 26 Trattamento degli animali

1. Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche **eccessive** o alimentandoli **insufficientemente**. Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi, ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, cori la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire. E' vietata la custodia di animali in locali o luoghi malsani e inadatti. Salvo i casi di assoluta necessità, è vietato far **viaggiare** i tori con balze (legati con la stessa corda alle corna ed alle gambe) per **renderli** inoffensivi. All'uopo si **prescrive** invece l'uso dell'anello alle narici.
2. Sono vietati i metodi inumani e tormentosi di **macellazione**.

Articolo 27 Malattie del bestiame

1. I proprietari o **detentori** degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, **compresa** fra quelle **indicate** nell'art. 1 del **regolamento** di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive **modificazioni** e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto **Commissario** per l'igiene e la sanità.
2. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il **proprietario** o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà **provvedere** al loro isolamento, **evitando** specialmente la comunanza a **mezzo** degli **abbeveratoi** e dei corsi **d'acqua**. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che **verranno** impartite dalla **competente** autorità.
3. L'**interramento** degli animali morti per malattie **infettive** o **diffusive**, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle **prescrizioni** del regolamento di **polizia veterinaria** 8 febbraio 1954, n. 320 e **successive modificazioni**.

Articolo 28 Misure di protezione degli animali utili all'agricoltura, degli animali selvatici e dei pesci

1. E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche **cultura** (per es. talpe, uccelli granivori, ecc.), sarà fatta domanda al Comitato Provinciale della **Caccia** o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove occorra, senza **ucciderli**, o distruggerli in conformità alle leggi.
2. Nei boschi e negli incolti è vietata la **distruzione** ed anche il **danneggiamento** dei nidi di formica rufa.
3. **Intendendo** favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggerle nidiate. E' altresì **vietato** attirare volatili in nidi artificiali per la cattura.



CAPO VI - IMPIEGO DI PRESIDII SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE MALATTIE DELLE PIANTE

Articolo 29 Difesa contro le malattie delle piante

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
 - o nella evenienza di **comparsa** di **crittogame** parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'**agricoltura**, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'**agricoltura** e con l'osservatorio fitopatologico competente per il **territorio**, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente **rispettate** dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 Giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle **cause** nemiche, e successive modificazioni; Salve le disposizioni **dettate** dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, **approvato** con R.D. 12 Ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 **Dicembre** 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a **qualunque** titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o **pericolosi**, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i **mezzi** di lotta che venissero all'uopo indicati.
2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i **proprietari** ed altre **persone** comunque interessate all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'**infestazione**, senza un **certificato** di **immunità** rilasciato dall'Osservatorio **fitopatologico** competente per il territorio.
3. Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi che non siano tali da creare danni e pericoli per la **popolazione**, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di evitare i pericoli di **inquinamento** dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone.
4. L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con principi attivi che non possano recare danni ad animali e persone.
5. Deve essere data preventiva comunicazione al Servizio di Igiene pubblica ed al Comune dei programmi di trattamenti che utilizzano presidi sanitari di 1° classe tossicologica. La comunicazione deve contenere:
 - a) il nominativo del committente;
 - b) il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di 1° classe ;
 - c) una descrizione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni, allevamenti, **approvvigionamenti** idrici, ecc.) ;
 - d) le colture da trattare ;



- e) l'indicazione del **presidio** sanitario usato per **singola** coltura, gli estremi della registrazione e le **quantità** previste ;
 - f) l'indicazione dei mezzi con cui saranno effettuati i **trattamenti** ;
 - g) il sistema **previsto** per lo smaltimento dei contenitori vuoti.
6. E' fatto obbligo a chi usa **insetticidi** di 1° e 2° classe per proteggere le colture, considerato che le **sostanze** impiegate **possono** recare danno all'uomo o agli animali domestici, di **sistemare** e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di **efficacia** delle stesse, tabelle **recanti** ben visibile la scritta: "Campo (o prato) **avvelenato**" e di adottare idonee misure di sicurezza; tale obbligo cessa col **passare** dei tempi di carenza dei vari prodotti usati.
7. E' vietato l'uso degli **insetticidi** di 1° e 2° classe ad una **distanza inferiore** ai 100 metri dalle **abitazioni**, ed ai 50 metri dalle strade e da colture **adiacenti**.
8. Al fine di evitare la **propagazione** di larve nocive **all'agricoltura**, gli steli di granoturco devono essere **bruciati** o interrati mediante aratura non oltre il mese di Dicembre.

Articolo 30 Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

1. I trattamenti **antiparassitari** con mezzi aerei devono essere **effettuati** secondo le **prescrizioni** del Ministero della Sanità , su superfici di terreno **coltivate** a monocoltura **sufficientemente** estese (particelle **contigue** di almeno 1 giornata) evitando la deriva e la **contaminazione** ambientale oltre i confini stabiliti.
2. All'interno delle zone da **trattare** le zone sensibili (abitazioni, sorgenti, corsi d'acqua, **allevamenti** di bestiame, strade **aperte** al traffico) **devono** essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo ed il **sorvolo** è ammesso senza trattamento e nel **rispetto** di una quota non inferiore a 60 metri. Non è invece ammesso il sorvolo sulle zone **abitate**.

Articolo 31 Contenitori di antiparassitari

1. Non è consentito **abbandonare** all'aperto interrare o bruciare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.
2. I **prodotti antiparassitari**, fatta salva qualsiasi norma più **restrittiva**, dovranno essere conservati in locali adibiti esclusivamente alla custodia dei **prodotti** stessi, muniti di porta con **serratura**. Alla porta stessa dovrà essere apposto cartello recante scritto, in maniera ben visibile la natura dei **prodotti** ed il nome dell'abilitato all'uso dei prodotti stessi, al quale è affidato la **custodia** e la vigilante dei locali.

Articolo 32 Residui di coltivazione

1. Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della **Metcalfa** pruinoso e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti e frutteti, **devono** essere adeguatamente **eliminati** con bruciamento, **sminuzzamento** e relativo interramento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi. In caso di vigneto infestato da **flavescenza dorata** si devono **rispettare** le disposizioni di legge in **merito**.

Articolo 33 Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

1. Al fine di evitare il diffondersi di insetti **infestanti**, (ad **esempio** metcalfa e/o flavescenza dorata) i terreni incolti o a gerbido confinanti con aree coltivate o



- abitate, devono essere **convenientemente** e regolarmente ripuliti sull'intera superficie. Le **operazioni** di ripulitura dei terreni dovranno essere eseguite con regolarità.
2. Qualora il **proprietario** del fondo a gerbido non provvedesse alla pulizia dello stesso, il confinante può segnalare il mancato adempimento all'Ufficio municipale che **provvede** al **preventivo** accertamento e ad **avvisare** il **Sindaco** il quale può **emanare eventuale** ordinanza in merito. Se a tale **operazione** non **provvederanno** i **proprietari** medesimi, la stessa potrà essere **eseguita** dal Comune che potrà poi farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi **ingerbiditi**.
 3. Previa perizia **asseverata** di un esperto in materia, designato dalla Commissione dell'**agricoltura**, è fatto obbligo ai proprietari di **estirpare** vigneti incolti che, non **essendo** trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, **Metcalfa**, **Flavescenza** Dorata, ecc..) Le spese della **perizia** saranno **comunque addebitate** al proprietario del fondo a gerbido. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al **proprietario**.
 4. Al fine di evitare la **propagazione** di larve nocive all'agricoltura, gli steli di **granoturco** devono essere **bruciati** o interrati mediante aratura non oltre il mese di **Dicembre**.



CAPITOLO VII – STRADE ED ACQUE

Articolo 34: Transito di mezzi cingolati e meccanici in genere

1. E' vietato ostruire o pregiudicare, in qualsiasi maniera, il libero transito delle strade **comunali, consorziali** e vicinali con opere e **depositi** di materiale.
2. E' fatto **divieto** di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e **classificazione**, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in **conformità** a questo regolamento.
3. È vietato con qualsiasi mezzo, sporcare e danneggiare il buon stato delle strade e danneggiare il manto stradale con **macchine agricole**, carri, strumenti agricoli ed in qualsiasi altro modo.

Articolo 35: Strade vicinali ed interpoderali

1. **Coloro** che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali con carichi **eccessivi**, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il **funzionamento** a proprie spese.
2. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade **comunali, interpoderali** o vicinali in modo da **pregiudicarne** il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.
3. Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali ad uso pubblico, sono tenuti a **partecipare** ai lavori di manutenzione delle stesse con **prestazione** di manodopera o concorso nelle spese. La **necessità** di spese e/o di **manodopera** è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. Le strade vicinali ed **interpoderali** debbono presentare opportune opere di **regimazione** delle acque.
4. Chi ha **acquistato** il diritto, anche precario, di **attraversare** le strade con condotti d'acqua non deve arrecare danno in alcun modo al suolo stradale.

Articolo 36: Libero deflusso delle acque

1. I **proprietari** dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le **piantagioni**, che abbiano ad **inoltrarsi dentro** i rii, fossi e canali in modo tale da **restringere** la sezione normale del deflusso delle acque, e le **sponde dovranno** essere tenute **sgombre** da alberi, sottobosco, sterpaglie e quant'altro possa impedire il deflusso delle acque.
2. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore.

Articolo 37: Distanze per fossi, canali e alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve **osservare** una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.



3. Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno ~~tre~~ **sette** metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli **arbusti**, siepi vive, ecc. dovrà **rispettarsi** un arretramento di almeno mezzo metro.
4. I proprietari di fondo sono obbligati a dare una forma **regolare** alle siepi vive, in modo da non **restringere** e danneggiare 'le **strade**, e **tagliare** i rami delle piante che si **protendono** oltre il ciglio stradale. In caso di **trascuratezza** da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine **prescrittogli** dal Comune, l'Amministrazione farà **compiere** dette operazioni a spese **dell'inadempiente**, ferma restando la **contravvenzione accertata**.

Articolo 38 Regimazione delle acque

1. E' vietato ostruire o portare **qualsiasi** variazione, innovazione al corso delle acque dei canali, anche se temporanea
2. E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi **di drenaggio** sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi, nei fossi e nei canali **concordemente** con i proprietari.
3. E' proibito **danneggiare** in qualsiasi modo (con scavi, **scassi** o altro) le **sorgenti** e le condutture delle acque pubbliche, o **lordare** le **medesime** in **qualsivoglia** maniera. Secondo le norme del **Codice** civile è **proibito** a chiunque di deviare l'acqua **piovana** o sorgiva dal suo corso **naturale**, o di **riversarla** sulle strade.
4. E' proibito **convogliarla** con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. **Queste** opere vanno **concordate** con i confinanti, che anche se danno il loro consenso per l'**attraversamento** della **proprietà** non sono obbligati a **concorrere** alle spese di realizzazione. I fossi stabiliti nelle proprietà **private** per rendere innocue le acque di **scorrimento** e **regolare** il deflusso, **devono** avere percorso **trasversale** alla **pendenza** del terreno, con inclinazione tale che le acque non **possano** produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, **dovranno** essere **lavorati** nel senso del minor pendio.

Articolo 39 Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni, **soggetti** a servitù di scolo di fossi o canali **privati**, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali **vengano** tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di **piogge** continuate e quindi di piene, il **deflusso** delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei **proprietari** limitrofi, essere **spurgati** una volta all'anno e, occorrendo, più volte.
3. In caso di **trascuratezza** o di inadempienza degli **obbligati**, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Articolo 40 Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che



si protendono oltre i fondi confinanti o il ciglio stradale, impedendo la libera visuale. Inoltre sono tenuti a mantenere i **condotti** di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade, senza ostacolare l'accesso degli aventi diritto e impedendo la libera visuale.

2. I **proprietari** dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l'obbligo altresì di **tenere** pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare **periodicamente** le piccole porzioni di **terreno** franato nella cunetta stradale. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette **operazioni** a spese del trasgressore, ferma **restando** la contravvenzione accertata.

Articolo 41 Canali ed opere consortili

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si **applicano**, se esistenti, le norme in **materia** del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Articolo 42 Disciplina degli scarichi

1. La **disciplina** degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti o indiretti, in tutte le acque **superficiali** o sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in **fognature**, sul suolo e nel sottosuolo, è **stabilita** dalle leggi 319/1976 e 650/1979, dalle relative norme **complementari** dalle norme **attuative** e **complementari emanate** dalla Regione.
2. E' **vietato**, **altresì**, lo scarico nei canali di **qualsiasi materiale** che impedisca il **regolare deflusso** delle acque.
3. E' **vietato** attingere acqua per qualsiasi uso **agricolo** da canali o da fossati **notoriamente inquinati**. E' **altresì vietato** scaricare le acque a **lavaggio**, degli **atomizzatori** e delle botti usate per l'**irrigazione**, nei fossati e nei fiumi



CAPITOLO VIII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Articolo 43 - Colture agrarie - Limitazioni

1. Ciascun **proprietario** di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di **bestiame** che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca **pericolo** od **incomodo** per i vicini e siano **osservate** le particolari norme di legge **dettate** per **speciali colture**.
2. Quando si renda **necessario** per tutelare la quiete e la **sicurezza pubblica**, il Sindaco **adotta** i **provvedimenti necessari** per imporre modalità e limiti negli allevamenti del **bestiame** e nelle colture.

Articolo 44 - Accensione fuochi

1. Non è permesso **accendere** stoppie, dubbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza **essersi** prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di **incendio**, sia nei raccolti che nelle case coloniche. In nessun caso si **possono accendere** fuochi all'aperto se non a **distanza** tale che non possano creare **pericolo** per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili comunque i fuochi dovranno essere **costantemente custoditi** da un numero **sufficiente** di **persone** idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano **completamente spenti**.



CAPITOLO IX - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 45 Violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del **presente regolamento** sono accertate dal Sindaco, dagli **Ufficiali** ed **Agenti** di Polizia Municipale nonché dagli **ufficiali** ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Le violazioni al presente **regolamento** salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni **speciali**, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934 e della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Articolo 46 Ripristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della **sanzione** prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi di cui all'Art. 50 del DLgs n. 267/2000.

Articolo 47 Omissione di attemperanza

1. Chiunque non **ottemperi** alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi **previsti dall'Art. 650** del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti **generali** e **speciali**, è punito con la sanzione **pecuniaria** amministrativa da € 50,00 a € 500,00.



CAPITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua **regolare** pubblicazione ed **abroga** tutti i regolamenti, le **ordinanze**, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel **regolamento medesimo** o in contrasto con lo stesso.

Articolo 49 Deroga

1. La messa a dimora e la **coltivazione** di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di **abitazione** non è **soggetta** al rispetto delle distanze stabilite nel **presente** regolamento, ma ricade delle **disposizioni** del Codice Civile.

Articolo 50 Norme generali

1. Per quanto non **espressamente disposto** dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il **Codice Civile** e ogni altra **norma legislativa** in materia.

